



Regolamento Videosorveglianza

ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 nonché ai Provvedimenti in materia di videosorveglianza dell'Autorità Garante Privacy, il presente regolamento stabilisce finalità, modalità e criteri di trattamento dei dati personali in ordine all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 1

Scopi e finalità

L'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza si è reso indispensabile a motivo di furti e/o tentativi di furto che hanno interessato beni della comunità scolastica presenti nelle pertinenze esterne dell'edificio, oltre a tentativi di effrazione di porte e finestre esterne durante gli orari notturni.

Si intende, pertanto, utilizzare tale sistema come deterrente ad atti vandalici e predatori oltre che per la sicurezza e l'incolumità della comunità scolastica.

Le immagini registrate potranno essere richieste e rilasciate solo su richiesta delle Forze dell'Ordine.

Art. 2

Principi generali

L'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza sarà rispettoso delle indicazioni specificamente dettate dal Garante.

("Può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato" – Faq Garante Privacy).

Art. 3

Principi e modalità di utilizzo

Le apparecchiature installate consentono un angolo di ripresa che inquadra esclusivamente le aree più esposte al rischio individuato da una o più delle motivazioni citate in premessa e dalle medesime si può pertanto escludere o considerare del tutto accidentale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.

Le telecamere non possono e non potranno riprendere l'ingresso di accesso all'Istituto, se non al di fuori dell'orario di servizio; le aree di pertinenza dell'istituto sottoposte a ripresa sono i parcheggi e i cortili.

Le immagini ed i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, se non qualora richieste dalle FF.OO.

L'attività di videosorveglianza e il trattamento dei relativi dati acquisiti avverrà in conformità alle norme di settore vigenti e nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio di liceità: il trattamento dei dati è circoscritto esclusivamente alla tutela delle attività di cui l'Istituto è investito. In particolare, possono essere attivati sistemi di videosorveglianza solo in quanto siano strumentali alla sicurezza delle attività istituzionali e il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati;

- b) principio di necessità e minimizzazione: delle riprese ottenute tramite i sistemi di videosorveglianza installati negli ambienti dell'Istituto è escluso ogni utilizzo superfluo e non strettamente correlato alle finalità per cui si è resa necessaria la ripresa;
- c) principio di proporzionalità: l'installazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell'Istituto è fondata su una ponderata valutazione circa l'insufficienza e/o l'inattuabilità di misure alternative utili ad ottenere i medesimi obiettivi di sicurezza.

Art. 4

Conservazione e cancellazione dei dati/immagini

Le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso i locali dell'Istituto sono conservate per un periodo di 72 ore dalla loro rilevazione, decorso il quale vengono cancellate in automatico. La durata di conservazione può essere estesa durante i periodi di chiusura prolungata delle attività.

Art. 5

Responsabilità, gestione operativa e sicurezza dati

Il Titolare del Trattamento è L'Istituto I.I.S.S "Fiani-Leccisotti" in persona del legale rappresentante Prof. Collina Carmine.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è lo Studio DPO Lucio Lombardi www.dpolombardi.com.

Come "Referente interno" per la gestione e la custodia di strumenti e relativi dati personali è designato il Direttore dei SS.GG.AA. e il personale incaricato.

Il registratore delle immagini è conservato a cura dei Referenti presso la sede di Via Aspromonte, 158 e la sede di Via Escrivà.

Le immagini rilevate in tempo reale sono visionate esclusivamente dal personale del servizio designato, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 6

Altre disposizioni

Le aree sottoposte a videosorveglianza saranno debitamente segnalate con adeguata cartellonistica che avvisi i passanti prima dell'accesso.

Art. 7

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

Chiunque potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile della Protezione dei Dati.

Art. 8

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente documento, si applicano le disposizioni previste:

- dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
- dal provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.4.2010 e dalle eventuali successive prescrizioni dettate dallo stesso,- dal Regolamento dell'Istituto.

approvato dal Consiglio di Istituto, delibera n.108 del 12/04/2024



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Carmine Collina